



Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

N. R.G. 2020/2770



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 2770/2020 promosso da:

ASSOCIAZIONE MOVIMENTO CONSUMATORI
patrocinio dell'avv. FIORIO PAOLO MARIO SILVIO

con il

RICORRENTE

contro

con il patrocinio

degli avv.ti

RESISTENTE

Il Giudice dott. Silvia Vitro,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/07/2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1) L'associazione Movimento Consumatori ha proposto ricorso ex artt. 37, 140 Cod. Cons. e 669 bis c.p.c davanti al Tribunale di Torino in data 4/2/2020, nei confronti della _____ esponendo:

-di essere iscritta nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 137 d.lgs. 206/2005, e di essere legittimata ad agire, anche in via di urgenza ex art. 669 bis e ss. c.p.c., a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, per richiedere provvedimenti inibitori e ripristinatori ex art. 140 C.d.C;

-che _____ ha posto in essere pratiche commerciali scorrette ex artt. 19 e ss. C.d.C. e/o, comunque, comportamenti gravemente lesivi dei diritti individuali e degli interessi collettivi dei consumatori alla trasparenza, correttezza ed equità dei rapporti contrattuali ex art. 2 C.d.C., con riferimento alla predisposizione, diffusione ed utilizzo delle clausole contrattuali illegittime che regolano a danno dei consumatori l'estinzione anticipata dei contratti prestito mediante cessione del quinto dello stipendio o pensione e della delegazione di pagamento;

Pagina 1

Firmato Da: VITRO SILVIA Emesso Da: AFUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 4a0c0ffe-dfb6-42db0020070e6c7d5





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

-che si tratta, in particolare:

dell'art. 11 delle condizioni generali di contratto utilizzate a partire dal maggio del 2010, che prevede che *"Il Cedente ha sempre facoltà di **rimborsare anticipatamente il prestito**, in tutto o in parte, avendo in tal caso diritto ad **una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto**, secondo i criteri e nella misura indicati al punto 4 del modulo "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori">>*;

tale clausola trova conferma nelle informazioni contenute nei modelli "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" ("SECCT") pubblicati sul sito

(v. in particolare § 4): *<<il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del Contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il Finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato. Il Cliente ha sempre facoltà di rimborsare anticipatamente il finanziamento, in tutto o in parte, avendo **diritto ad una riduzione del costo totale del credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto**. Rimangono interamente a carico del Cliente (e non verranno quindi restituiti in proporzione al tempo che rimane tra la richiesta di estinzione e la scadenza naturale del contratto) **gli oneri alla sezione 3 del presente modulo ivi indicati di cui alle lett. a) Commissioni di istruttoria, b) Provvigioni all'Intermediario del credito, c) Imposte e tasse, e) Spese per produzione e invio lettera di conferma contratto, già interamente maturate** in quanto facenti riferimento all'attività di perfezionamento del finanziamento>>*;

in allegato al modello SECCI è presente una Tabella riepilogativa delle commissioni che qualifica direttamente come *"up front"* le commissioni di istruttoria, le tasse e le provvigioni per gli intermediari del credito, precisando espressamente che si tratta di commissioni non rimborsabili, precisando con riferimento alle ultime "in quanto corrispondenti ad attività preliminari alla concessione del prestito";

-che tali clausole, che escludono la riduzione dei costi *"up-front"*, sono illegittime e nulle per contrarietà all'art. 125 sexies TUB e all'art. 16 par. 1 Direttiva 2008/48, come interpretata dalla Corte di Giustizia (c.d. sentenza Lexitor);

-che a tale interpretazione della Corte di Giustizia hanno recentemente aderito la Banca d'Italia, con le linee orientative del 4/12/2019, e il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione 11/12/2019;

-che l'efficacia vincolante della sentenza della Corte di Giustizia si estende anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza stessa e che solo la Corte di Giustizia può limitare gli effetti temporali delle proprie sentenze;

-che dette clausole, oltre che nulle perché contrarie a norme imperative, sono anche vessatorie ai sensi degli artt. 33 e ss. Cod. Cons.;

-che la contrarietà delle clausole agli artt. 16 Direttiva e 125 sexies TUB comporta che la loro diffusione integri un comportamento lesivo degli interessi collettivi dei consumatori all'esercizio di pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà (art. 2 co. 2 lett. c bis Cod. Cons.) e alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali (art. 2 co. 2 lett. E Cod. Cons.), in quanto violano una norma imperativa che non ammette alcuna deroga per i contratti di credito con i consumatori;





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

- che la predisposizione, diffusione e l'utilizzo di queste clausole costituisce anche una **pratica commerciale scorretta**, ai sensi degli artt. 19 lett. d, 20 co. 2 e 21 Cod. Cons.;

-che sussistono i **giusti motivi d'urgenza** ai sensi dell'**art. 140, co. 8, Cod. Cons.**.

La parte ricorrente ha concluso chiedendo:

-**di accertarsi** che la clausola n. 11 delle condizioni generali di contratto dei prestiti con cessione del quinto dello stipendio e della pensione e con delegazione di pagamento, il § 4 dei moduli "SECCP", nonché le tabelle ivi presenti **sono illegittime**, nulle ex art. 1418 c.c. e comunque abusive ex art 33 e ss. cod. cons per tutte le ragioni esposte in premessa.

-**di accertarsi** che il **comportamento** posto in essere dalla resistente, consistente nella predisposizione, diffusione ed utilizzo delle Clausole, è **illegittimo e lesivo degli interessi individuali e collettivi dei consumatori alla trasparenza, correttezza ed equità** e costituisce una **pratica commerciale scorretta**;

-**di inibire, ai sensi dell'art.140, lett. a) C.d.C.**, la predisposizione, la diffusione e l'utilizzo delle Clausole e di ogni altra clausola con identico contenuto ed effetti contenuta nei contratti di credito ai consumatori, **sottoscritti successivamente al 4 settembre 2010, che, in caso di estinzione anticipata, limiti la riduzione del costo totale del credito** in proporzione alla durata residua del contratto **ad alcune componenti** dei costi e delle commissioni;

-**di inibire** alla resistente il **comportamento illegittimo** consistente nella riduzione dei soli costi *recurring* (ovvero correlati ad attività destinate a svolgersi nel corso dell'intero rapporto) e non di tutti i costi, compresi quelli *up-front* o istantanei o comunque non dipendenti dalla durata del prestito, in caso di estinzione anticipata dei contratti credito ai consumatori.

La ricorrente inoltre ha chiesto l'applicazione, **ai sensi dell'art. 140, lett. b) C.d.C.**, delle **misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi** delle violazioni accertate, in particolare:

-**ordinando** alla resistente la **pubblicazione sulla home page del proprio sito internet**, di un avviso con un estratto dell'emanando provvedimento, diretto ad informare tutti i consumatori dell'illegittimità delle Clausole e del loro diritto, in caso di estinzione anticipata, di ottenere la riduzione del costo totale del credito;

-**ordinando** alla resistente l'**invio di una comunicazione scritta**, a tutti i propri clienti che abbiano sottoscritto contratti di credito ai consumatori contenenti le Clausole, con un estratto dell'emanando provvedimento, diretto ad informarli dell'illegittimità delle Clausole e del loro diritto, in caso di estinzione anticipata, di ottenere la riduzione del costo totale del contratto di credito;

-**ordinando** alla resistente la **pubblicazione del dispositivo su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale**;

-**fissando** un termine **ai sensi dell'art. 614bis c.p.c.**, per l'adempimento di tutti gli obblighi imposti dal Tribunale e applicando una **penale**.

La resistente costituitasi con comparsa del 25/5/2020, ha contestato le domande della ricorrente, eccependo:

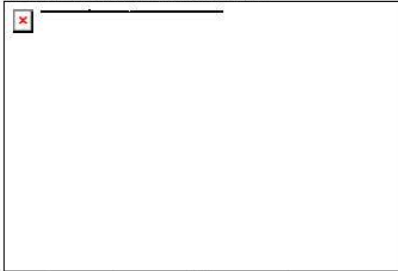




Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

-il difetto di interesse ad agire della ricorrente, per avvenuta modifica delle clausole, in particolare perché la Banca:

.ha adottato **nuovi modelli contrattuali** in uso già dal 24 febbraio 2020, in forza dei quali la riduzione del costo totale del credito ha ad oggetto tutti i costi, compresi quelli c.d. *up front*, con esclusione delle sole imposte:



.anche per i contratti in essere ha **modificato i criteri di rimborso** da applicare per far fronte alle richieste di estinzione anticipata, adeguandosi alle predette linee orientative di Banca d'Italia del 4 dicembre 2019, sicché per tutte le estinzioni anticipate perfezionate da tale data la riduzione del costo totale del credito ha ad oggetto tutti i costi, compresi quelli c.d. *up front*, con esclusione delle sole imposte (la convenuta produce i conti estintivi trasmessi dalla Banca ai clienti dal 24 febbraio 2020 e le comunicazioni con rimborsi integrativi per i contratti estinti anticipatamente nel periodo dal 4 dicembre 2019 al 24 febbraio 2020);

-che comunque le clausole erano conformi al dettato dell'art. 125 sexies TUB, che sono altresì conformi ai modelli che la stessa Associazione Consumatori aveva approvato nel 2017, aderendo al Protocollo Assofin, e agli esempi di buona prassi che la Banca d'Italia aveva indicato agli operatori negli Orientamenti di Vigilanza del marzo 2018 e nelle Disposizioni precedenti, e che inoltre l'art. 6 bis l. 169/2012 aveva previsto che la B.I. definisse disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli operatori bancari, in modo, tra l'altro, da distinguere gli oneri che devono essere rimborsati in caso di estinzione anticipata;

-che il giudice ordinario, in varie recenti pronunce, di fine 2019 e del 2020, ha escluso l'immediata applicabilità della Direttiva e della sentenza Lexitor;

-il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alle domande inerenti pratiche commerciali scorrette, riservando il Codice del Consumo, all'art. 27, all'AGCOM, i poteri inibitori;

-il difetto di legittimazione (sostanziale) ad agire dell'AMC per parziale estraneità delle fattispecie dedotte alle ipotesi di cui agli artt. 139, 140 e 37 Cod. Cons., non essendo AMC legittimata a far valere l'asserita contrarietà delle clausole a norme imperative;

-il difetto di legittimazione ad agire per carenza del requisito della collettività;

-l'inammissibilità delle domande volte ad ottenere in via cautelare un rimedio diverso dall'inibitoria;

-l'inammissibilità dell'istanza ex art. 614 bis c.c.;

-l'assenza di periculum in mora, mancando un pericolo attuale, avendo la ricorrente per anni avallato la precedente interpretazione dell'art. 125 sexies ed essendo ora state modificate le clausole;





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

-l'assenza di fumus boni iuris, considerato:

.l'univoco significato letterale dell'art. 125 sexies (secondo cui la riduzione del costo totale del credito è limitata ai costi che rappresentino corrispettivo di prestazioni future rispetto all'intervenuta estinzione anticipata, che avrebbero dovuto corrispondersi durante la vita residua del contratto), come affermato in passato dalla B.I., dall'ABF e dalla giurisprudenza;

.che neppure con la sopravvenienza della sentenza Lexitor può essere attribuito un significato diverso all'art. 125 sexies, perché l'obbligo di interpretazione conforme alle sentenze della Corte di Giustizia trova un limite nel divieto di interpretazione contra legem;

.che non sono utilizzabili nel contesto italiano gli altri criteri interpretativi indicati dalla sentenza Lexitor,

.che il dictum della Corte di Giustizia non può essere automaticamente trasposto nel diritto nazionale, perché la sentenza Lexitor ha ad oggetto l'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva e non l'art. 125 sexies UB, perché l'art.288 TFUE dispone che le Direttive vincolano solo gli Stati membri (efficacia solo verticale), perché le Direttive self executing comunque possono essere fatte valere solo nei confronti degli Stati membri;

.che tanto meno alla norma può essere attribuito un significato diverso in via retroattiva, perché ciò violerebbe diritti fondamentali della Banca, tra cui quello alla certezza del diritto e alla tutela del legittimo affidamento, sanciti dagli stessi Trattati comunitari, per cui il giudice dovrebbe disapplicare qualsiasi norma interna o sua interpretazione in contrasto con essi;

.che l'interpretazione di cui alla sentenza Lexitor comporterebbe distorsioni della concorrenza all'interno del mercato dell'Unione, considerata la diversità dei termini di prescrizione tra i vari Paesi europei;

.che la sentenza Lexitor non riguarda i costi che il consumatore subisce per imposizione da parte di terzi;

.che le clausole in questione non possono essere considerate vessatorie;

.che la asserita violazione di norme imperative non comporta una violazione del diritto dei consumatori alla correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali;

.che comunque è infondata la contestazione di pratiche commerciali scorrette.

2)Il ricorso va in parte accolto.

2.1) Quadro normativo e sentenza Lexitor

L'art. 16, par. 1, della Direttiva 23/8/2008 n. 2008/48 (c.d. seconda Direttiva sul credito al consumo) prevede:

-"Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto").





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

Il d.lgs. 13/8/2010 n. 141 ha trasposto nell'ordinamento italiano la predetta Direttiva 2008/48, tra l'altro introducendo l'art. 125 sexies TUB, che dispone:
- "Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Questa disposizione è stata interpretata dalla Banca d'Italia (a partire dalle Disposizioni sulla trasparenza, 9.2.2011) nel senso che "solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota *up front*), mentre la restante parte (c.d. quota *recurring*) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del 'non riscosso per riscosso') e gli oneri la cui maturazione è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei sinistri)", sicché "è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via anticipata, dalla clientela tra quota *up front* e quota *recurring*", perché solo "queste ultime, in quanto soggette a maturazione, saranno riorotate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione anticipata".

La sentenza 11/9/2019 causa C 383/18 della Corte di Giustizia (c.d. sentenza Lexitor) ha, invece, affermato:
- "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In particolare, la Corte di Giustizia riferisce:

- che la legge polacca sul credito al consumo, all'art. 49, paragrafo 1, prevede che, "in caso di rimborso dell'intero credito prima della data concordata nel contratto, il costo totale del credito è ridotto nella misura dei costi corrispondenti al periodo di durata residua del contratto, anche qualora il consumatore li abbia sostenuti prima di tale rimborso",
- che le tre controversie di cui al procedimento principale, riunite dal giudice del rinvio, traggono origine dalla conclusione di contratti di credito al consumo tra un consumatore, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 2008/48, e, rispettivamente,
- che, dopo aver proceduto al rimborso anticipato degli importi dei loro crediti, i consumatori hanno ceduto alla Lexitor, società di diritto polacco che offre servizi giuridici ai consumatori, i diritti di credito che essi vantavano verso gli istituti bancari in virtù del rimborso anticipato,





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

-e che il giudice del rinvio si chiede se, in una situazione come quelle in discussione nel procedimento principale, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato di quest'ultimo, contemplato all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, riguardi anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto e, ritenendo che tale articolo debba essere interpretato nel senso che la riduzione del costo totale del credito include i costi che non dipendono dalla durata del contratto (interpretazione osteggiata da parte della giurisprudenza polacca), sottopone alla Corte di Giustizia il seguente quesito pregiudiziale: «Se la disposizione contenuta nell'articolo 16, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 3, lettera g), della direttiva [2008/48], debba essere interpretata nel senso che il consumatore, in caso di adempimento anticipato degli obblighi che gli derivano dal contratto di credito, ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, compresi i costi il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito in questione»».

A questo punto la Corte di Giustizia argomenta nel seguente modo:

- L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, letto alla luce del considerando 39 di quest'ultima, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto;
- Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione;
- A questo proposito, la menzione della «restante durata del contratto», che compare all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, potrebbe essere interpretata tanto nel senso che essa significa che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto oppure a quelli che sono presentati dal soggetto concedente il credito come riferiti ad una fase particolare della conclusione o dell'esecuzione del contratto, quanto nel senso che essa indica che il metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurre poi l'importo in proporzione alla durata residua del contratto;
- Un'analisi comparativa delle diverse versioni linguistiche dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista da tale disposizione. Infatti, da un lato, le versioni in lingua neerlandese, polacca e rumena di tale disposizione suggeriscono una riduzione dei costi correlati alla restante durata del contratto. Dall'altro lato, le versioni in lingua tedesca e inglese della disposizione di cui sopra sono caratterizzate da una sicura ambiguità e fanno pensare che i costi correlati a tale periodo residuo servono come indicazione per il calcolo della riduzione. La versione in lingua italiana della medesima disposizione evoca, al pari della versione in lingua francese, interessi e costi «dovuti» («dus») per la restante durata del contratto. Infine, la versione in





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

lingua spagnola dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 prescrive una riduzione che includa i costi che corrispondono alla restante durata del contratto;

- Tuttavia, conformemente ad una consolidata giurisprudenza della Corte, la disposizione suddetta deve essere interpretata non soltanto sulla base del suo tenore letterale, ma anche alla luce del suo contesto nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2019, Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände, C-649/17, EU:C:2019:576, punto 37);

- Per quanto riguarda il contesto, occorre ricordare che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (...) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito»;

- Dunque, occorre constatare che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi»;

- Quanto all'obiettivo della direttiva 2008/48, una consolidata giurisprudenza della Corte ha riconosciuto che questa mira a garantire un'elevata protezione del consumatore (v., in tal senso, sentenza del 6 giugno 2019, Schyns, C-58/18, EU:C:2019:467, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata). Questo sistema di protezione è fondato sull'idea secondo cui il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere di negoziazione che il livello di informazione (v., in tal senso, sentenza del 21 aprile 2016, Radlinger e Radlingerová, C-377/14, EU:C:2016:283, punto 63);

- Al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale direttiva non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti;

- Orbene, l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 54 delle sue conclusioni, i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca e che la fatturazione di costi può includere un certo margine di profitto;

- Inoltre, come sottolineato dal giudice del rinvio, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto;

- Inoltre, come sottolineato dall'avvocato generale ai paragrafi 53 e 55 delle sue conclusioni, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

fatturazione e nella loro organizzazione interna **rende, in pratica, molto difficile la determinazione**, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto;

- Occorre aggiungere che il fatto di includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto **non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito**. Infatti, occorre ricordare che gli interessi di quest'ultimo vengono presi in considerazione, da un lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, il quale prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito, e, dall'altro lato, tramite l'articolo 16, paragrafo 4, della medesima direttiva, che offre agli Stati membri una possibilità supplementare di provvedere affinché l'indennizzo sia adeguato alle condizioni del credito e del mercato al fine di tutelare gli interessi del mutuante;

- Infine, occorre rilevare che, nel caso di un rimborso anticipato del credito, il mutuante **recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione, eventualmente, di un nuovo contratto di credito**.

2.2) Le reazioni alla pronuncia della sentenza Lexitor

Con le **linee orientative del 4 dicembre 2019** la **Banca d'Italia** ha precisato che per i contratti di credito ai consumatori (inclusi quelli di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione), in caso di rimborso anticipato **dovrà essere assicurata la riduzione del costo totale del credito, includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte**, e ciò sia *"con riguardo ai nuovi contratti di credito ai consumatori"* che gli intermediari andassero a offrire, sia per i *"finanziamenti in essere"* che i clienti rimborsassero anticipatamente.

Nello stesso senso si è pronunciato il **Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario con la decisione n. 26525 dell'11 dicembre 2019**, pubblicata il successivo 20 dicembre 2019.

Riconosciuto il primato del diritto europeo, sancito all'art. 11 Cost, e rilevata la sovrapposibilità tra la norma nazionale e quella comunitaria, il Collegio di Coordinamento conclude affermando che il diritto alla riduzione del costo totale del credito si estende anche ai costi up-front che non dipendono dalla durata del prestito.

In particolare il Collegio di Coordinamento ABF sottolinea che la formulazione della norma nazionale e di quella comunitaria sono sostanzialmente identiche e non può essere attribuito *"alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è "pari" a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che "comprende" esattamente le medesime voci"*.

Sulla base di tale rilievo il Collegio di Coordinamento rileva che *"l'art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell'art.6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo*





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art. 1373, comma 2, c.c.). Se tali riflessioni sono corrette, risulta priva di giuridico fondamento l'opinione di chi sostiene la inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art. 125 sexies TUB, per la semplice ragione che la stessa, lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art. 125 sexies TUB) disapplicabile dal giudice in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art. 16 della Direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una Direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".

Inoltre, "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento [...], hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)" e "sono efficaci ultra partes anche rispetto a situazioni sorte anteriormente, con esclusione di quelle coperte dal giudicato o esaurite, a meno che sia la stessa Corte a limitare in via eccezionale la efficacia retroattiva della propria pronuncia in eventuale contemplazione di possibili effetti dirompenti su un sistema di rapporti giuridici formati in buona fede, facoltà di cui nella specie non ha però ritenuto di avvalersi".

Le prime pronunce degli altri Tribunali italiani:

- Trib. Avellino 28 ottobre 2019, n. 1968: ha ritenuto di uniformarsi ai principi della Sentenza *Lexitor* in ragione della "finalità della norma" comunitaria, quale individuata dalla Corte di Giustizia e tale da imporre al finanziatore di rimborsare "sia i costi up front che recurring" (così Trib. Avellino n. 1968/2019, cit.): finalità ritenuta perfettamente trasponibile anche nell'interpretazione della norma interna;
- Trib. Napoli 22/11/2019 n. 10489: osserva che la Sentenza *Lexitor* "non sposta i termini della presente decisione", giacché la stessa "interpreta la Direttiva UE 2008/48, non l'art. 125.2 TUB applicabile in questo caso" ed "una Direttiva non può essere immediatamente applicabile nei rapporti tra privati" (pag. 6, ult. capoverso);
- Trib. Monza 22 novembre 2019, n. 2573: "la riconduzione del rapporto contrattuale alla sola disciplina di cui all'art. 125 TUB non è ostacolata dall'adozione della direttiva 2008/48/CE,





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

alla quale non può riconoscersi natura di direttiva self-executing – da cui deriverebbe l'obbligo in capo al giudice di merito di disapplicare, anche in assenza di un provvedimento di recepimento da parte dello Stato membro, la normativa interna in contrasto con la fonte sovranazionale, per l'effetto decidendo il caso concreto in virtù delle disposizioni comunitarie”;

- **Trib. Palermo 4/11/2020 n. 4814/20**: “L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che ha sostituito la precedente direttiva 87/102 relativa ai contratti di credito ai consumatori, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore

Alla stregua della direttiva comunitaria 2008/48 (che sostituisce la precedente 87/102) alla quale si conforma l'art. 125 sexies tu bancario introdotto dal decreto legislativo 141/2010 ma che ha carattere ricognitivo di norme già esistenti (art. 125 stesso tu secondo comma e dm 8.7. 1992) quale interpretata dalla Corte di Giustizia, la distinzione tra costi up front e recurring appare irrilevante e la somma indicata dal ctu, secondo esatti criteri scientifici e conformi alla giurisprudenza anzi richiamata, va restituita. E' appena il caso di ricordare che è ius receptum (tra le tante cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2468 del 08/02/2016) che la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e "ultra partes", di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione.

- **Trib. Napoli 10 marzo 2020, n. 2391**: “non pare applicabile alla fattispecie in esame la sentenza dell'11-09-2019 C-383 della Corte di Giustizia UE che ha interpretato l'art. 16 della Direttiva UE n. 48/2008 in contrasto con il testo dell'art. 125-sexies TUB. In effetti la citata Direttiva europea non pare self-executing e non può trovare diretta applicazione nei rapporti interprivatistici nel nostro ordinamento”;

- **Trib. Mantova 30/6/2020**: “In tema di ripetizione delle spese collegate alla erogazione del credito in ragione della anticipata estinzione di un finanziamento, la sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019 (c.d. Lexitor) non è pertinente. Quella sentenza, emessa a seguito di giudizio pregiudiziale sulla interpretazione di una norma polacca, si limita ad osservare che al cliente, in caso di estinzione anticipata, spetta il rimborso delle spese collegate al finanziamento che siano non solo ricorrenti, ma altresì quelle fisse per evitare che il soggetto finanziatore possa riversare sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un ingiusto profitto, ma non appare attagliarsi al sistema normativo italiano che, rispetto a quello polacco, è certamente molto più garantista per il cliente avendo esattamente disciplinato i diritti restitutori in caso di estinzione anticipata, con l'art. 125 sexies TUB.

Peraltro, la decisione resa dalla Corte di Giustizia nel 2019 non può trovare applicazione, anche perché resa su norma polacca dal tenore evidentemente di forme da quello cristallizzato nell'art. 125 sexies TUB nel quale il legislatore nazionale si è fatto onere di disciplinare quali siano le conseguenze del rimborso anticipato”;

- **Trib. Piacenza 16/3/2020 n. 241 e Trib. Pavia 2/5/2020 n. 497**: “Nel caso di un contratto di finanziamento stipulato ed estinto prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2010, trova applicazione la precedente formulazione dell'art. 125, secondo comma, TUB. Quindi, la clausola contrattuale che prevede la non rimborsabilità delle commissioni finanziarie, degli oneri fiscali, delle commissioni di intermediazione, delle spese contrattuali e dei premi assicurativi, in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del consumatore, non può considerarsi nulla, in quanto, all'epoca della vigenza del contratto non vi era alcuna disposizione normativa che vietava patti in deroga alla rimborsabilità degli oneri in questione”: tali decisioni non applicano la





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

sentenza Lexitor chiaramente perché riguardano contratti di mutuo estinti prima dell'entrata in vigore della legge del 2010 attuativa della Direttiva e ai quali dunque la Direttiva non si applicava (il Tribunale di Piacenza, in particolare, riguardo la normativa europea applicabile al caso di specie, ha richiamato, a sostegno della decisione, l'art. 30 della Direttiva 2008/48/CE- alla quale il D.L. n. 141/2010 ha dato attuazione-, che esclude l'applicazione della Direttiva stessa ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione);
-Trib. di Torino 21/3/2020 n. 1434: favorevole all'applicazione della sentenza Lexitor e nel prosieguo richiamata.

2.3) Le argomentazioni a favore della applicabilità della sentenza Lexitor

2.3.1) In primo luogo le decisioni sopra riportate, dei Tribunali ordinari, che negano efficacia vincolante alla sentenza Lexitor della Corte UE nei confronti del giudice italiano, che la dichiarano non self-executing e dicono che non è immediatamente applicabile nei rapporti privatistici, non colgono nel segno, erroneamente applicando i principi del diritto comunitario e anche fraintendendo la situazione concreta in esame.

E' vero che le **Direttive Comunitarie**, per disposizione di legge (art. 288 TFUE) non sono direttamente applicabili, vincolando solo lo Stato membro.

Mentre il Regolamento Comunitario ha efficacia sia verticale (per lo Stato e per i titolari di funzioni amministrative), sia orizzontale (per i privati cittadini, ai quali è direttamente applicabile), **la Direttiva Comunitaria ha efficacia solo verticale** (soltanto per lo Stato e i titolari di funzioni amministrative). Diritti ed obblighi per i privati cittadini possono nascere solo dalle disposizioni nazionali che attuano la Direttiva.

Ciononostante, in alcuni casi, la Corte di giustizia riconosce alla Direttiva un'efficacia diretta al fine di tutelare i diritti dei singoli. La Corte ha quindi stabilito nella propria giurisprudenza che una direttiva ha efficacia diretta quando le sue disposizioni sono incondizionate e sufficientemente chiare e precise (sentenza Corte di Giustizia del 4 dicembre 1974, Van Duyn)- Direttiva **self-executing**. Tuttavia, questa efficacia diretta può avere carattere solo verticale ed essere applicabile soltanto se gli Stati membri non hanno recepito la direttiva entro i termini previsti (sentenza Corte Giustizia del 5 aprile 1979; Trib. Napoli 31/10/2012 n. 27186- "*Con riguardo alle direttive c.d. self-executing - che prevedono obblighi di contenuto sufficientemente chiaro e preciso - sussiste una efficacia diretta soltanto in senso verticale, ma non in senso orizzontale, nel senso che la direttiva può essere fatta valere dal privato soltanto nei confronti dello Stato inadempiente e non anche nei rapporti tra privati*"; Cassazione civile sez. I, 09/11/2006, n.23937- "*Le disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata hanno efficacia diretta nell'ordinamento dei singoli stati membri - sempre che siano incondizionate e sufficientemente precise e lo Stato destinatario sia inadempiente per l'inutile decorso del termine accordato per dare attuazione alla direttiva - limitatamente ai rapporti tra le autorità dello Stato inadempiente ed i soggetti privati (cosiddetta efficacia verticale), e non anche nei rapporti interprivati (cosiddetta efficacia orizzontale). Infatti, esclusivamente in tal senso si è pronunciata - sin dalla sentenza 26 febbraio 1986 nella causa n. 152/84 (Marshall/Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority) - la giurisprudenza della Corte di giustizia europea (vincolante*





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

per i giudici nazionali), la quale non ha affatto superato il principio che le direttive obbligano esclusivamente gli Stati alla loro attuazione mediante strumenti normativi interni (talché l'applicazione delle loro disposizioni ai singoli è soltanto l'effetto indiretto delle disposizioni interne che le recepiscono), ma ha, più limitatamente, stabilito che lo Stato non può opporre ai singoli l'inadempimento, da parte sua, degli obblighi impostigli dalla direttiva, per cui esso risponde, nei loro confronti, dei danni derivanti da tale inadempimento)".

Dunque, in caso di mancata attuazione (o di cattiva attuazione) della Direttiva entro il termine fissato, la Direttiva inattuata, che sia sufficientemente precisa e incondizionata, può essere azionata verso lo Stato o le imprese controllate, per ottenere il risarcimento dei danni (per es.: CGUE Grande Sezione 24/1/2012 C-282/10; Corte CGUE Grande Sezione 10/10/2017 n. 413- "*Le Direttive con effetti diretti, non recepite o mal attuate, sono opponibili ad enti di diritto privato cui lo Stato affidi compiti di interesse pubblico*").

Inoltre, in caso di Direttiva *self-executing*, la norma interna contrastante viene disapplicata dal giudice nazionale, ma sempre nell'ambito di una efficacia verticale.

In particolare: CGUE, 13 luglio 2000, C-456/98, par. 16-17: "*Nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla Direttiva, il giudice nazionale deve interpretarlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della Direttiva per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE). Pertanto, quando è adito per una controversia rientrante nella sfera di applicazione della Direttiva e scaturita da fatti successivi alla scadenza del termine di trasposizione della Direttiva medesima, il giudice di rinvio, applicando le disposizioni del diritto nazionale ovvero una giurisprudenza interna consolidata, deve interpretarle in modo da consentirne **un'applicazione conforme agli scopi della Direttiva***".

Corte appello Perugia sez. lav., 23/09/2014, n.114: "*Nell'ipotesi di contrasto fra una direttiva dell'Unione, sufficientemente dettagliata ed incondizionata, ed una norma nazionale, alla prima si riconosce, nell'ambito dei rapporti verticali (ossia fra cittadino e Stato o comunque soggetto pubblico) una efficacia diretta, alla quale - dall'altro lato della medaglia - si accompagna la **disapplicazione della norma interna***".

Tuttavia, sempre secondo la citata Corte d'Appello di Perugia, tale obbligo di interpretazione conforme riguarda i soli casi in cui la norma interna sia suscettibile di una pluralità di interpretazioni (ed allora va prescelta l'interpretazione maggiormente conforme al diritto dell'Unione) ma non anche quelli in cui manchi la possibilità di scegliere fra più opzioni ermeneutiche; inoltre, l'obbligo in questione non può condurre ad un'interpretazione "contra legem". Così, per esempio, CGUE, 6 novembre 2018, cause riunite C 569/16 e C 570/16 "*E' vero che la questione sulla necessità di disapplicare una disposizione nazionale contraria al diritto dell'Unione si pone solo se non risulta possibile alcuna interpretazione conforme di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez, C 282/10, EU:C:2012:33, punto 23). Tuttavia, occorre altresì ricordare che tale principio di interpretazione conforme del diritto nazionale è soggetto ad alcuni limiti. Così, l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una Direttiva nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme pertinenti del diritto nazionale **trova un limite nei principi generali del diritto e non può servire a fondare un'interpretazione contra legem del diritto nazionale** (sentenza del 24 gennaio 2012, Dominguez, C 282/10, EU:C:2012:33, punto 25 e giurisprudenza ivi richiamata)*".





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

Nel presente caso, però, come sottolineato dal Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario Finanziario con la decisione n. 26525 dell'11 dicembre 2019, sopra riportata, e come ben osservato dal Tribunale di Torino 21/3/2020 n. 1434 (giudice dott. Astuni), non si tratta di indagare se la Direttiva 48/2008 sia o meno *self-executing* e abbia o meno efficacia diretta, verticale od orizzontale, dal momento che tale Direttiva è già stata attuata e trasposta nel diritto nazionale attraverso la legge di attuazione n. 141/2010, che, tra l'altro, ha introdotto l'art. 125 sexies TUB, che riproduce in modo quasi identico la formulazione dell'art. 16 della Direttiva.

Pertanto, nel presente giudizio, si tratta di interpretare una norma di diritto interno (immediatamente applicabile nei rapporti tra privati, naturalmente).

A questo proposito, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato in modo conforme alla Direttiva 48/2008, così come interpretata dalla sentenza CGUE Lexitor.

In particolare, per esempio: Corte Giustizia UE Grande sezione 5/4/2016 n. 689:

“L'art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte di giustizia dell'Unione europea ad una questione vertente sull'interpretazione del diritto dell'Unione da essa sottoposta, o allorché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha già fornito una risposta chiara alla suddetta questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell'Unione”; Consiglio di Stato sez. III, 16/6/2015 n. 3027:

“L'unica chiave interpretativa della normativa di diritto interno, anche con riferimento a profili di legittimità costituzionale delle norme nazionali, ruota attorno alla prevalenza del diritto comunitario sulla norma nazionale e sul fine precipuo di garantire l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione di recupero per realizzare la certezza delle norme comunitarie che permettono una interpretazione conforme in tutti gli Stati membri; inoltre, in ossequio al principio di supremazia del diritto comunitario, riconosciuto da tutti gli Stati membri, con perdita a favore delle istituzioni comunitarie della propria sovranità legislativa, le sentenze della Corte di giustizia hanno effetti vincolanti per i giudici nazionali chiamati a pronunciarsi sulle singole fattispecie recando norme integrative dell'ordinamento comunitario”.

E come osservato dalla citata sentenza del Tribunale di Torino n. 1434/2020:

–“L'art. 125-sexies deve interpretarsi in conformità alla dir. 2008/48/CE di cui costituisce, come a breve si vedrà, fedele trasposizione. Conviene ricordare che l'obbligo di interpretazione conforme è un corollario del principio di leale cooperazione e, in particolare, dell'obbligo degli stati membri di “adottare ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione” (art. 4 par. 3 Trattato UE). Destinatari di quest'obbligo sono “tutti gli organi degli stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva [...], il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato” (Corte di giustizia UE 10.4.1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann e molte altre conformi). Resta fermo che l'obbligo di interpretazione conforme non può spingersi al punto di imporre un'interpretazione contra legem (cfr. Corte giustizia 24.1.2012 in causa C-282/10, Dominguez). La natura vincolante dell'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla Corte di giustizia è riconosciuta anche dalla Cassazione (vedi tra molte Cass. 3.3.2017 n. 5381; Cass. 8.2.2016 n. 2468; Cass. 11.12.2012 n. 22577), secondo cui tale interpretazione “ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

stessa rese, sia pregiudiziali che emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità".

Dunque, non rileva che la pronuncia della sentenza Lexitor abbia avuto luogo a seguito del rinvio pregiudiziale da parte del giudice polacco, avendo le sentenze della Corte di Giustizia efficacia immediata in tutti gli Stati membri. Né rileva che essa abbia ad oggetto l'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva e non, direttamente, quella dell'art. 125 sexies della nostra legge nazionale, dovendo la normativa nazionale (considerato altresì che si tratta di norma attuativa della Direttiva comunitaria) essere interpretata in maniera conforme alla normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia.

2.3.2) A questo punto si osserva che è vero che l'obbligo di interpretazione conforme non può spingersi al punto di imporre un'interpretazione *contra legem* (cfr. Corte giustizia 24.1.2012 in causa C-282/10, Dominguez), tuttavia, nel presente caso l'interpretazione che la CGUE ha dato dell'art. 16 Direttiva 48/2008 non conduce ad una interpretazione contra legem del corrispondente art. 125 sexies TUB.

In particolare, si osserva che l'art. 125 sexies riproduce fedelmente l'art. 16 (art. 16: *"una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*; art. 125 sexies: *"riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"*), distinguendosi solo per il termine "pari a", invece che "comprende", distinzione da ritenersi, ai fini dell'interpretazione in esame, del tutto irrilevante (ed anzi, il termine "pari a" ancora meglio si presta all'interpretazione della frase come riferentesi ad un metodo di calcolo e non all'esclusione di certi costi dal rimborso: la riduzione deve essere "pari ai costi dovuti per la restante durata del contratto", cioè deve essere corrispondente a questa misura).

La frase *"riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto"* non è di sicura interpretazione univoca, nel senso che l'interpretazione della CGUE (invece che interpretare nel senso che i costi interessati dalla riduzione del costo totale del credito sono limitati a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto, la Corte fa riferimento a metodo di calcolo che deve essere utilizzato al fine di procedere a tale riduzione) non appare manifestamente irragionevole e del tutto incompatibile con una interpretazione letterale dell'art. 125 sexies.

Infatti, l'interpretazione della predetta frase come riferentesi ad un metodo di calcolo (riduzione dei costi in misura proporzionale alla durata residua del contratto) trova un consistente appiglio letterale (come indicato anche dalla Corte UE) nel riferimento al "costo totale del credito".





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

La nozione di “costo totale del credito” è identica nella Direttiva e nel TUB: l’art. 3 lett. g della Direttiva fa riferimento a tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili; l’art. 121 lett. 2 TUB: “costo totale del credito indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.

Ed allora, se deve essere ridotto il costo totale del credito, tale riduzione non può essere riferita solo ad alcune componenti del credito, cioè a quelle spese non ancora maturate nell’arco della durata del contratto. Deve trattarsi di una riduzione, “proporzionale alla durata residua del contratto”, di tutte le componenti di costo.

Accertato, dunque, che l’interpretazione della CGUE non è incompatibile con la lettera dell’art. 125 sexies, appare del tutto compatibile con tale disposizione il metodo interpretativo della CGUE, che, per superare i contrasti tra le varie versioni linguistiche della trasposizione della Direttiva, utilizza ulteriori criteri interpretativi per supportare la scelta della suddetta interpretazione letterale dell’art. 16 della Direttiva, criteri che si attagliano perfettamente anche alla formulazione dell’art. 125 sexies e ai principi dell’ordinamento italiano.

In particolare, appare del tutto legittimo il criterio storico sistematico, che, rilevando che la precedente Direttiva sul credito al consumo, la n. 102/87, stabiliva che il consumatore, in caso di adempimento anticipato, dovesse avere un’equa riduzione del costo complessivo del credito, sottolinea che la nuova Direttiva n. 48/2008 costituisce una evoluzione del diritto, giungendo a sostituire alla nozione generica di equa riduzione quella più precisa di riduzione del costo totale del credito (dunque deve trattarsi della riduzione del costo complessivo del credito, come detto dalla Direttiva precedente, ma con la precisazione in più della misura dello stesso, proporzionale alla vita residua).

E questa evoluzione, per essere tale, deve comportare un innalzamento della tutela del consumatore: se la restituzione delle “prestazioni non godute” poteva essere dedotta in analogia dal diritto civile non specialistico (art. 1373, co. 2, c.c., che prescrive che, nei contratti a esecuzione continuata o periodica, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite- per cui ha effetto solo per quelle non godute-; art. 2033 c.c.), la nuova disposizione non limita il rimborso ai soli costi *recurring*, ma lo amplia anche ad una misura dei costi *up front*.

Il quadro interpretativo delineato dalla CGUE si completa con l’utilizzo altresì del criterio finalistico, per cui gli obiettivi della Direttiva sono quelli di una maggiore tutela del consumatore, cioè del soggetto debole.

Il consumatore si trova con evidenza in una situazione di inferiorità rispetto alla banca professionista, che ha il potere di determinare come crede i costi recurring e quelli up front (con connesso rischio che la maggior parte dei costi siano imputati a voci escluse dalla riduzione) e il livello di informazione che fornisce (l’indicazione di una riduzione proporzionale di tutti i costi del credito è senz’altro più chiara della





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

opaca distinzione tra costi *recurring* e costi *up front* e permette anche, in forza della sua chiarezza, una migliore comparazione tra le varie offerte di credito).

In definitiva, non essendo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia contra legem, essa resta vincolante per il giudice nazionale, che deve interpretare la norma nazionale di cui all'art. 125 sexies in modo conforme all'art. 16 Direttiva 48/2008 (di cui essa costituisce attuazione) come interpretato dalla CGUE.

2.3.3) Si osserva, inoltre, che le sentenze della CGUE, sia pregiudiziali, sia emesse in sede di verifica della validità delle disposizioni, hanno effetto retroattivo.

In tal senso la giurisprudenza:

-Cass., 8 febbraio 2016, n.2468: "La Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e "ultra partes", di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione"; nello stesso senso cfr. Cass., Cass. 17994/15; Cass. 1917/12; Cass. 4466/05; Cass. 857/95;

-Cass. civ. sez. trib. 11/12/2012 n. 22577: "Le sentenze della Corte di giustizia ex art. 267 TFUE chiariscono e precisano il significato e la portata di una norma di diritto Ue sin dalla sua entrata in vigore con la conseguenza che la norma così interpretata, purché dotata di efficacia diretta, dovrà essere applicata dal giudice nazionale anche a rapporti giuridici sorti in precedenza, salvo la stessa Corte di giustizia decida eccezionalmente di limitare "ex nunc" gli effetti della propria decisione, con la finalità di fare salvi, e dunque, di non rimettere in discussione i rapporti giuridici costituiti in buona fede, nonché di salvaguardare il principio della certezza del diritto".

Il limite all'efficacia delle sentenze della CGUE è, dunque, quello dei c.d. rapporti esauriti.

Per tali si intendono quelle situazioni irretrattabili, così come individuato dalla Cassazione, sia con riferimento alle sentenze della CGUE, sia con riferimento a quelle della Corte Costituzionale:

-Cass. civ. sez. trib., 26/7/2019 n. 20342: "Nel caso di specie, non si è verificata l'espunzione di una norma impositiva dall'ordinamento, ma si è in presenza di una sentenza che, con effetto retroattivo analogo a quello di una sentenza di illegittimità costituzionale, ha dichiarato in contrasto con una direttiva comunitaria self-executing una norma nazionale di agevolazione fiscale ampliandone la portata soggettiva; l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte di Giustizia incontra, quindi, il limite della intangibilità dei cd. rapporti esauriti, ipotizzabile allorché una qualsiasi situazione o rapporto giuridico diviene irretrattabile in presenza di determinati eventi, quali lo spirare di termini di prescrizione o decadenza, l'intervento di una sentenza passata in giudicato, o altri motivi previsti dalla legge, trattandosi di istituti posti a tutela del fondamentale principio, di preminente interesse costituzionale, della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche";





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

-Cass. civ. sez. lav., 7/7/2020 n. 14085: “Le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità”.

Né è fondata l'eccezione di parte resistente, che invoca il principio della certezza del diritto e la tutela dell'affidamento, sanciti dai Trattati comunitari per sostenere che una interpretazione con efficacia retroattiva della sentenza della CGUE lederebbe la certezza del diritto e il legittimo affidamento della banca professionista di fronte ad una interpretazione costante e decennale dell'art. 125 sexies (con conseguente obbligo della stessa di sostenere oneri di rimborso che erano stati imprevedibili).

Infatti, il potere di limitare nel tempo l'efficacia delle sue decisioni compete alla Corte di Giustizia stessa, alla quale compete, dunque, la valutazione e il bilanciamento degli interessi in gioco.

Come detto dalla citata Cass. 22577/2012: “salvo la stessa Corte di giustizia decida eccezionalmente di limitare "ex nunc" gli effetti della propria decisione, con la finalità di fare salvi, e dunque, di non rimettere in discussione i rapporti giuridici costituiti in buona fede, nonché di salvaguardare il principio della certezza del diritto”.

Come riportato nella sentenza del Tribunale di Torino 21/3/2020: “nella giurisprudenza della Corte di giustizia la limitazione degli effetti temporali di un'interpretazione: 1) ha carattere dichiaratamente eccezionale (da ultimo Corte di giustizia UE 12.2.2000, causa C-372/98, punto 42); 2) necessita che siano soddisfatti due criteri essenziali, e cioè la buona fede degli ambienti interessati e il rischio di gravi inconvenienti (Corte di giustizia UE 23.5.2000, causa C-104/98, Buchner e a., punto 39; 28.9.1994, causa C-57/93, Vroege, punto 21); 3) soprattutto, può essere ammessa solo nella sentenza stessa che statuisce sull'interpretazione richiesta (Corte di Giustizia UE 28.9.1994, causa C-57/93, Vroege, punto 31; 16.7.1992, causa C-163/90, Legros e a., punto 30; 2.2.1988, causa 24/86, Blaizot e a., punto 27-28).”.

Nel presente caso la Corte di Giustizia ha valutato come prevalente il principio di effettività della tutela giurisdizionale del consumatore (al quale espressamente fa riferimento), art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, rispetto a quello dell'affidamento del professionista relativo a precedenti interpretazioni della legge (tra l'altro rilevando che il professionista non è eccessivamente penalizzato, potendo ricevere un indennizzo e potendo reimpiegare prima del previsto il denaro restituito anticipatamente).

L'efficacia retroattiva della sentenza Lexitor comporta dunque l'obbligo del giudice azonale di conformarsi ad essa nell'interpretare l'art. 125 sexies anche relativamente ai rapporti pregressi, purché “non esauriti”.

Né rileva la contestazione della resistente, secondo la quale l'interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor contrasterebbe con gli artt. 101 e ss. TFUE per la distorzione della concorrenza che si determinerebbero tra gli operatori del credito nel mercato europeo, considerato che in altri Paesi vigono termini prescrizionali più





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

brevi, per cui le banche straniere sarebbero esposte ad obblighi di rimborso di oneri per rapporti pregressi meno pesanti.

Infatti, tale situazione sarebbe determinata non dalla legittima interpretazione fornita dalla CGUE della Direttiva valevole per tutti gli Stati membri, ma dalla diversità dei termini prescrizione, che già, di per sé, pone gli operatori del credito in situazioni differenziate.

Neppure rileva la contestazione della resistente, secondo la quale la sentenza Lexitor non riguarderebbe le componenti del costo totale del credito rappresentate da **oneri gravanti sul finanziatore nei confronti di terzi**, come le provvigioni all'intermediario o i premi assicurativi.

Infatti, è consuetudine che la Banca preveda un pagamento in una soluzione, all'inizio del rapporto, di detti oneri, concedendo al finanziato un finanziamento già decurtato degli stessi, per cui l'onere degli associati ABI di anticipare al cliente il rimborso della quota di premio non goduta in caso di estinzione anticipata, per esempio, appare del tutto simmetrico al vantaggio ottenuto mediante il versamento anticipato dell'intero premio assicurativo effettuato dal finanziatore, ma con onere economico interamente a carico del cliente (v., in tal senso, Tribunale Torino 21/3/2020 su citato; v. Trib. Napoli 7/2/2020 n. 1340/20).

2.4) **Le eccezioni pregiudiziali della**

Viene, in primo luogo, respinta l'**eccezione di difetto di interesse ad agire**.

Infatti, anche se la Banca ha provveduto ad adottare **nuovi modelli** contrattuali a far data dal 24/2/2020, contenenti clausole che prevedono il rimborso anche di costi c.d. *up front* (commissioni di istruttoria e provvigioni dell'intermediario, "il cliente avrà il diritto al rimborso dei predetti oneri secondo la curva degli interessi riveniente dal piano di ammortamento"), e anche se ha previsto il ricalcolo dei rimborsi relativamente ai **contratti in essere** (nuovi conteggi a decorrere dal 24/2/2020 e per i clienti che hanno estinto anticipatamente dal 4/12/2019 al 24/2/2020 comunicazione che la Banca ha provveduto ad effettuare nuovo conteggio estintivo ricalcolando i costi da rimborsare), tuttavia, **considerata la sopra descritta efficacia retroattiva della sentenza Lexitor**, il meccanismo del ricalcolo dei rimborsi **deve estendersi a tutti i rapporti "non esauriti"**, cioè a tutti i rapporti per i quali non si siano verificate situazioni di prescrizione, decadenza o passaggio in giudicato di sentenze inerenti l'estinzione anticipata.

Di conseguenza sussiste il relativo **interesse ad agire** della ricorrente.

Non si decide circa l'**eccezione di difetto di giurisdizione** del giudice ordinario rispetto alle domande aventi ad oggetto asserite **pratiche commerciali scorrette**, dal momento che non viene in questa sede affrontato il tema relativo a tali pratiche, così come anche quello relativo alla asserita abusività delle clausole, dal momento che la constatata violazione dell'art. 125 sexies, come interpretato alla luce





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

della pronuncia Lexitor, appare sufficiente per l'emissione delle misure cautelari richieste dalla ricorrente.

Viene infine respinta l'**eccezione di difetto di legittimazione sostanziale ad agire** dell'considerato:

-che l'**art. 139 Cod. Cons.** prevede: "**Le associazioni dei consumatori e degli utenti** inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 sono **legittimate ad agire**, **ai sensi dell'articolo 140, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti**. **Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice**, nonché dalle seguenti disposizioni legislative....";

-che la predisposizione e utilizzo delle clausole contrattuali in contrasto con i citati artt. 16 Direttiva e 125 sexies TUB appaiono costituire un **comportamento lesivo degli interessi collettivi** dei consumatori **all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà** (art. 2, co. 2, lett. cbis Cod. Cons.) e **alla correttezza, alla trasparenza e all'equità nei rapporti contrattuali** (art. 2, co. 2, lett. e Cod. Cons.);

-che, infatti, l'applicazione di una clausola nulla per violazione di norme imperative poste a tutela dei diritti dei consumatori appare integrare e concretizzare una violazione dei principi generali di correttezza e buona fede, costituendone una delle ipotesi più gravi;

-che l'**interesse** in questione appare senz'altro **collettivo**, in quanto esso può ben coincidere con gli interessi di un **gruppo di consumatori** lesi da comportamenti illegittimi, considerata la diffusività delle clausole poste nelle condizioni generali di contratto destinate ad incidere indistintamente su tutti i rapporti commerciali di quel gruppo; **né è sostenibile** la tesi della resistente per la quale, dovendo il finanziatore che si trovi improvvisamente a dover restituire al cliente una quota di oneri *up front* applicare **un aumento del costo totale del credito** per gli altri consumatori, ciò comporterebbe **una situazione di conflitto** tra i consumatori che annullerebbe l'interesse collettivo; infatti la descritta "azione correttiva" del finanziatore **non appare legittima** (la stessa CGUE nella sentenza Lexitor richiama l'art. 22 par. 3 della Direttiva 48/2008, che impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate per l'attuazione di tale Direttiva **non possano essere eluse** attraverso particolari formulazioni dei contratti), risolvendosi in un abuso diretto ad eludere le disposizioni della Direttiva (in pratica, nei nuovi contratti da un lato la Banca si impegnerebbe alla restituzione di una percentuale di tutti i costi, in caso di estinzione anticipata, dall'altra aumenterebbe comunque l'entità di tutti questi costi).

2.5) Il periculum in mora

Ai sensi dell'**art. 140 co. 8 Cod. Cons.**: "**Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza**, l'azione inibitoria si svolge a norma degli artt. da 669 bis a 669 quaterdecies del c.p.c."





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

Si ritiene che l'espressione "giusti motivi di urgenza" debba essere interpretata in termini decisamente più ampi rispetto al "pregiudizio irreparabile" di cui all'art. 700 c.p.c. (deve trattarsi di un motivo urgente" e non addirittura "irreparabile") e che essa sancisca la necessità di una tutela tempestiva degli interessi dei consumatori (v., per es.: Trib. Milano 25/3/2015).

Si tratta di assicurare ai consumatori una tutela effettiva dei loro diritti (sempre in attuazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale, su citato), la quale richiede un intervento che tempestivamente assicuri la cessazione della violazione degli interessi collettivi, laddove i consumatori con difficoltà riescono ad agire singolarmente e tempestivamente.

Nel presente caso il "periculum" appare essere sostanzialmente cessato e non più attuale relativamente alla futura diffusione di clausole del tipo di quella di cui all'art. 11 delle condizioni generali di contratto, oggetto di causa, che escludevano il rimborso dei costi *up front*, dal momento che la Banca appare aver mutato la formulazione delle clausole nei contratti stipulati dal febbraio 2020 in poi (*salvo poi accertare se la nuova formulazione risponda ai criteri di semplificazione del rimborso sostanzialmente imposti dalla decisione della CGUE ed accertare altresì che la modifica delle clausole sul rimborso non venga illegittimamente "compensata" da un arbitrario aumento dei costi del mutuo in generale*).

Si ritiene che, invece, l'urgenza permanga relativamente ai rapporti non esauriti, per i quali il mutuo sia stato anticipatamente estinto e il rimborso già effettuato, ma riguardo ai quali la domanda di integrazione del rimborso possa ancora essere proposta, perché non prescritta (si tratta, dunque, di rapporti non esauriti, stipulati successivamente all'attuazione della Direttiva 48/2008- anno 2010- ed estinti anticipatamente prima del 4/12/2020, avendo la Santander deciso di rielaborare i conteggi estintivi per tutte del estinzioni perfezionate già dal 4/12/2020).

L'urgenza di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate (attraverso un'adeguata informativa fornita ai titolari di mutui estinti nel predetto arco temporale, 2010-2019) deriva anche dal fatto che difficilmente, in mancanza di tale informativa, i consumatori sarebbero edotti del loro diritto all'integrazione del rimborso prima del decorso del termine prescrizione.

2.6) I rimedi

Ai sensi dell'art. 140 co. 1 Cod. Cons.:

"1. I soggetti di cui all'articolo 139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

- b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate".

Inibitoria clausole

Non è accoglibile la richiesta di inibitoria della predisposizione e diffusione delle clausole tipo la n. 11 delle condizioni generali di contratto, alla luce del recepimento delle indicazioni della CGUE e della B.I. operato dalla

La contestazione della ricorrente circa il criterio del rimborso che la intende applicare nelle "nuove clausole" ("il cliente avrà il diritto al rimborso dei predetti oneri secondo la curva degli interessi riveniente dal piano di ammortamento") non è ammissibile.

E' vero che, in linea con le finalità dell'interpretazione offerta dalla sentenza Lexitor della CGUE, è necessario individuare un criterio semplice per il rimborso, facilmente comprensibile dal consumatore e facilmente applicabile dal giudice (e l'indicazione di una riduzione proporzionale di tutti i costi del credito è senz'altro più chiara che non altri criteri).

Tuttavia, le nuove clausole previste dalla _____ non sono oggetto della presente azione cautelare, riferendosi il ricorso cautelare alla clausola n 11 delle condizioni generali di contratto predisposte nel passato da _____ (nelle conclusioni del ricorso viene identificato con precisione tale tipo di clausola, poi richiamata via via in breve con il termine "le clausole").

Altri Rimedi

Viene respinta l'eccezione sollevata dalla resistente circa il fatto che l'art. 140, co. 8, Cod. Cons. non preveda rimedi ulteriori (pur contemplati dall'art. 140 co. 1) rispetto all'inibitoria.

Infatti, la formula della disposizione ("Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli artt. da 669 bis a 669 quaterdecies del c.p.c.") utilizza con evidenza in senso ampio il termine "azione inibitoria", facendo chiaro riferimento a tutte le azioni che possono essere esercitate ai sensi dell'art. 140 co. 1, perché altrimenti avrebbe limitato esplicitamente i rimedi utilizzabili in via cautelare.

E' accolta la richiesta cautelare di ordinare alla
-la pubblicazione sulla home page del proprio sito internet, di un avviso con un estratto del provvedimento, diretto ad informare tutti i consumatori dell'illegittimità della clausola n. 11 delle condizioni generali di contratto e del loro diritto, in caso di avvenuta estinzione anticipata nel periodo dal 2010 al 2019, di ottenere l'ulteriore riduzione del costo totale del credito in proporzione a quella che sarebbe stata la vita residua del contratto;





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

- l'invio di una comunicazione scritta, a tutti i propri clienti che abbiano sottoscritto, dal 2010 in poi, contratti di credito ai consumatori contenenti le predette clausole, con un estratto del provvedimento, diretta ad informarli dell'illegittimità della clausola n. 11 delle condizioni generali di contratto e del loro diritto, in caso di avvenuta estinzione anticipata nel periodo dal 2010 al 2019, di ottenere l'ulteriore riduzione del costo totale del credito in proporzione a quella che sarebbe stata la vita residua del contratto;
- la pubblicazione del dispositivo su un quotidiano a tiratura nazionale.

Inoltre, viene **fissato** un termine ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., per l'adempimento di tutti gli obblighi imposti dal Tribunale e applicata una **penale** .

E' respinta la contestazione della resistente, secondo la quale non sarebbe applicabile l'art. 614bis c.p.c., perché la parte ricorrente non ha chiesto il provvedimento di cui all'art. 140, co. 7, Cod.Cons., che dovrebbe essere *lex specialis* rispetto all'art. 614bis.

Infatti, lo stesso art. 140, co. 7, prevede che il giudice possa emettere gli ordini ivi previsti (coincidenti sostanzialmente con la previsione di cui all'art. 614bis) anche d'ufficio (dice la legge: "*con il provvedimento...il giudice fissa un termine per l'adempimento...e, anche su domanda della parte che ha agito...dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma...*").

2.7) Il parziale adeguamento della alla decisione Lexitor induce a ritenere equo compensare le spese del giudizio cautelare nella misura della metà. La Banca va poi condannata a rimborsare alla ricorrente la restante metà delle spese processuali.

P.Q.M.

In parziale accoglimento delle domande cautelari dell'

- **Ordina** alla resistente la pubblicazione sulla home page del proprio sito internet, di un avviso con un estratto del presente provvedimento, diretto ad informare tutti i consumatori dell'illegittimità della clausola n. 11 delle condizioni generali di contratto e del loro diritto, in caso di avvenuta estinzione anticipata nel periodo dal 2010 al 2019, di ottenere l'ulteriore riduzione del costo totale del credito in proporzione a quella che sarebbe stata la vita residua del contratto;

- **Ordina** alla resistente l'invio di una comunicazione scritta, a tutti i propri clienti che abbiano sottoscritto, dal 2010 in poi, contratti di credito ai consumatori contenenti le predette clausole, con un estratto del presente provvedimento, diretta ad informarli dell'illegittimità della clausola n. 11 delle condizioni generali di contratto e del loro diritto, in caso di avvenuta estinzione anticipata nel periodo dal 2010 al 2019, di ottenere l'ulteriore riduzione del costo





Accoglimento parziale del 22/09/2020
RG n. 2770/2020

totale del credito in proporzione a quella che sarebbe stata la vita residua del contratto;

-Ordina alla resistente la pubblicazione del
dispositivo per una volta sul quotidiano

-Fissa alla resistente ai sensi dell'art. 614bis c.p.c., il
termine di giorni 60 per l'adempimento di tutti gli obblighi imposti dal Tribunale e
fissa, a titolo di penale, la somma di €. 500 dovuta dalla resistente per ogni violazione
o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento;

-Dichiara compensate nella misura della metà le spese processuali del giudizio
cautelare;

-Condanna la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente la restante metà delle
spese processuali, che liquida in €. 3.000, oltre Iva e Cpa.

Torino, 22 settembre 2020

Il Giudice
dott.ssa Silvia Vitro

